



# **ASSOCIAZIONE PENSIONATI** *e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche*

## **STATUTO**

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 maggio 2005)

### **NATURA E SCOPI**

#### **Articolo 1**

E' costituita l' "Associazione Pensionati e Dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Torino e di altre Banche". La stessa proviene dall'Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Torino costituita a norma dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata con Legge 4.8.1955 n. 848; essa ha sede in Torino.

#### **Articolo 2**

Scopi dell'Associazione sono:

- A) tutelare i diritti e gli interessi degli Associati, nella loro qualit  di pensionati della Cassa di Risparmio di Torino o comunque di iscritti al Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino, principalmente attraverso le seguenti attivit :
  - stipulazione di accordi con i competenti organi della Banca e/o del Gruppo Unicredito, enti previdenziali ed assistenziali, e qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico e privato;
  - assistenza degli Associati collettivamente o singolarmente presso i soggetti menzionati al punto precedente fornendo altres  ogni possibile consulenza ed aiuto con le limitazioni di cui alla lettera i) dell'art.11.
- B) garantire sia agli Associati di cui al succitato punto A) che agli Associati di cui ai successivi artt. 4.2 e 4.3:
  - la promozione e lo sviluppo dei vincoli di solidariet  tra gli Associati;
  - la promozione di ogni altra attivit , estensibile anche ai non soci, utile a conseguire finalit  assistenziali, culturali, ricreative e di servizi con particolare riguardo a forme mutualistiche orientate alla tutela della salute. Queste finalit  potranno essere raggiunte anche con l'utilizzo di strutture esterne e/o tramite la costituzione o la partecipazione a strutture autonome senza scopo di lucro.

#### **Articolo 3**

L'Associazione non si prefigge finalit  politiche o di lucro.

#### **Articolo 4**

Possono far parte dell'Associazione i pensionati diretti, indiretti, di reversibilit  della Banca CRT o comunque i pensionati che usufruiscono del "Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino" nonch  gli assegnatari di vitalizi erogati dal Fondo Pensioni stesso. Con l'adesione acquisteranno la denominazione di "SOCI ORDINARI".

#### **Articolo 4.1**

Possono inoltre far parte della Associazione i lavoratori in servizio presso la Banca e le Aziende del Gruppo Unicredito iscritti al Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino. Con l'adesione acquisteranno la denominazione di "SOCI AGGIUNTI". Avranno diritto a partecipare alle Assemblee e ad un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo purch  raggiungano almeno il 2% del totale degli associati. Nel caso in cui tale percentuale superasse il 7% degli associati totali, avranno diritto ad un ulteriore rappresentante in Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 4.2**

Possono inoltre far parte dell'Associazione i pensionati delle Aziende del Gruppo Unicredito e loro Societ  strumentali. Avranno diritto di partecipare alle Assemblee e ad un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Con l'adesione acquisteranno la denominazione di "SOCI AGGREGATI". Questi soci potranno ottenere un rappresentante nel Consiglio Direttivo purch  raggiungano almeno il 2% del totale dei soci. Nel caso in cui tale percentuale superasse il 7% degli associati totali, avranno diritto ad un ulteriore rappresentante in Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 4.3**

L'Associazione potr  inoltre accettare l'adesione di:

- a) pensionati o lavoratori in servizio di qualsiasi altra Banca o Gruppo Bancario e loro familiari e/o conviventi;
- b) familiari e/o conviventi dei soci ordinari, aggiunti, aggregati;

Questi soci potranno presenziare alle Assemblee ma non potranno candidarsi alle cariche sociali.

Con l'adesione acquisteranno la denominazione di "SOCI SIMPATIZZANTI".

#### **Articolo 4.4**

Le richieste di associazione possono essere respinte dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio e comunque per giustificato motivo.

#### **Articolo 4.5**

Ai soli soci ordinari ed aggiunti   riservato il diritto di partecipare, nei vari organi collegiali dell'Associazione, alle votazioni che riguardino materie di cui alla lettera A) del precedente art.2.

Tutti i soci (ordinari, aggiunti, aggregati, simpatizzanti) possono usufruire delle convenzioni, servizi ed iniziative della Associazione.

#### **Articolo 5**

Gli Associati sono tenuti a versare la quota sociale nelle misure determinate dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e con le modalit  determinate dal Comitato Esecutivo.

## **Articolo 6**

Gli Associati hanno diritto all'assistenza gratuita sulle materie inerenti la loro condizione di pensionati della Banca CRT o comunque beneficiari delle prestazioni del "Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino", salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute da parte del pensionato per interventi dell'Associazione nelle competenti sedi giurisdizionali, sempreché non assunte a carico dell'Associazione stessa.

## **Articolo 7**

La qualità di Associato si perde per decesso, per dimissioni scritte e per mancato pagamento della quota associativa. Si perde inoltre per gravi inadempienze o indegnità, su iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo. In opposizione a tale provvedimento l'Associato può ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al Collegio dei Proviviri.

# **ORGANI SOCIALI**

## **Articolo 8**

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Proviviri

## **Articolo 9**

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- a) decidere sugli indirizzi per l'attuazione delle finalità associative conferendo mandato al Consiglio Direttivo;
- b) ratificare le iniziative eventualmente assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il rendiconto finanziario e le relazioni del Consiglio Direttivo relative all'anno precedente;
- d) deliberare su quanto concerne il contributo associativo a carico degli Associati, di cui l'art. 5;
- e) deliberare sulle proposte di modifiche allo Statuto;
- f) sciogliere l'Associazione, nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio sociale. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghi scopi sociali. La delibera relativa deve ottenere il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Gli scopi di cui alle lettere a), b), d), e), f), possono essere oggetto di Assemblee straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno a cura del Consiglio Direttivo, entro il mese di maggio.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo la ritenga opportuna, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure su istanza scritta di almeno un decimo degli iscritti, precisando e motivando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere spedito agli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione; quello di convocazione della Assemblea Straordinaria almeno 8 giorni prima.

Alle Assemblee ordinaria e straordinaria ogni Associato può rappresentare a pieno titolo e mediante delega scritta non più di tre Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in deroga alle norme del Codice Civile, saranno validamente assunte anche in prima convocazione, sia per atti di ordinaria che straordinaria amministrazione, compresa la modifica dello Statuto dell'Associazione, con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, fermo restando quanto stabilito al precedente punto f).

## **Articolo 10**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

E' eletto, esclusivamente tra i "soci ordinari", dal Consiglio Direttivo con voto di fiducia. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo e coordina la funzionalità degli Organi Statutari.

## **Articolo 11**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'attuazione delle finalità dell'Associazione e delle decisioni dell'Assemblea, direttamente o demandando al Comitato Esecutivo.

Inoltre spetta al Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea degli Associati;
- b) determinare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea;
- c) approvare il rendiconto finanziario da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- d) nominare nel proprio seno il Presidente dell'Associazione e due Vice Presidenti, di cui uno sarà il Vice Presidente Vicario che sostituirà il Presidente, in caso di sua assenza, nelle funzioni proprie del Presidente;
- e) nominare i componenti del Comitato Esecutivo scegliendoli fra i Consiglieri eletti;
- f) nominare il Tesoriere ed i Segretari dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- g) emanare regolamenti di attuazione per gli Organi Statutari e per il Comitato Elettorale;
- h) proporre all'Assemblea ordinaria o straordinaria le modifiche dello Statuto;
- i) valutare l'opportunità di intraprendere azioni individuali o collettive, riconosciute utili alla categoria, a favore degli associati di cui all'art. 2;
- j) assumere ogni contingente iniziativa, anche di straordinaria amministrazione, da essere poi ratificata dalla Assemblea ai sensi della lettera b) dell'art.9;
- k) instaurare rapporti con similari Associazioni di pensionati o dipendenti di Aziende di Credito ed eventualmente partecipare ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi quali finalità la tutela della categoria;
- l) promuovere rapporti con le Organizzazioni Sindacali del personale in servizio;
- m) deliberare sulla perdita della qualifica di associato per gravi inadempienze e/o per indegnità, come stabilito dal precedente art. 7.

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri scelti ed eletti ai sensi dell'art.21 (ivi compreso il rappresentante dei Pensionati indiretti o di reversibilità o assegnatari di vitalizi, che abbia ottenuto il maggior numero di voti) cui andranno ad aggiungersi i Consiglieri rappresentanti dei soci di cui agli artt. 4.1 (aggiunti) e 4.2 (aggregati). Inoltre ne fanno parte i Rappresentanti dei Pensionati presso il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino iscritti all'Associazione. Qualora questi ultimi risultassero già Consiglieri, parteciperanno a pieno diritto all'attività del Consiglio; qualora non risultassero già Consiglieri, parteciperanno con facoltà consultive senza diritto di voto.

Ogni Consigliere non può ricoprire contemporaneamente più di tre cariche sociali, salvo temporanee particolari esigenze. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Venendo meno uno o più Consiglieri subentrano i primi non eletti nella stessa categoria, salvo quanto diversamente disposto nel successivo art. 21.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, almeno ogni tre mesi, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. L'assenza di un componente per almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, determina automaticamente la decadenza dalla carica; lo stesso verrà sostituito dal primo candidato non eletto.

In caso di impossibilità a partecipare ad una riunione di Consiglio è consentito il conferimento della delega ad un altro Consigliere. Ogni Consigliere non potrà ricevere più di una delega. Ogni Consigliere potrà conferire la delega per non più di due volte per ogni esercizio sociale.

### **Articolo 12**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente Vicario e da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Svolge l'attività diretta all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Inoltre spetta al Comitato Esecutivo:

- a) designare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi in cui tale rappresentanza sia prevista e segnalare i propri candidati quando i rappresentanti debbano essere eletti da tutti i pensionati, anche non associati;
- b) assistere gli associati (di cui all'art. 2) in ogni azione individuale o collettiva, riconosciuta utile alla categoria da parte del Consiglio Direttivo, presso le competenti sedi giurisdizionali, assegnandone i fondi necessari, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- c) assegnare i fondi adeguati per il funzionamento degli Organi Statutari e per i rimborsi spese, dandone comunicazione successiva al Consiglio Direttivo;
- d) nominare le Commissioni, compresa quella permanente, di cui ai successivi art.19 e 20;
- e) nominare il Comitato elettorale.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, almeno una volta al mese oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

L'assenza di un componente per almeno tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, determina automaticamente la decadenza dalla carica.

### **Articolo 13**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, che eleggono il Presidente, e di due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio è affidato il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Delle ispezioni effettuate deve essere redatto verbale.

In sede di Assemblea ordinaria, deve relazionare sul rendiconto finanziario.

I Revisori dei Conti possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, che eleggono il Presidente, e di due supplenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso è chiamato a risolvere le controversie tra gli Associati e l'Associazione e tra gli Associati medesimi inerenti i rapporti sociali, nonché pronunciarsi, in sede di appello, sui ricorsi in opposizione ai provvedimenti del Consiglio Direttivo di cui l'art 7.

Il lodo del Collegio è assunto a maggioranza. Avverso a questo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, l'interessato può avanzare istanza al Presidente della Associazione perché venga sottoposto alla prima assemblea la quale si pronuncia con decisione definitiva. Il Collegio è inoltre l'organo interpretativo delle norme statutarie. I Probiviri possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 15**

Il Tesoriere, nominato ai sensi della lettera f) dell'art. 11, ha l'incarico della custodia con responsabilità del contante e dei conti bancari, dei titoli di proprietà dell'Associazione, della tenuta dei conti e della stesura del rendiconto finanziario.

Dura in carica tre anni, fatta salva la rimozione da parte del Consiglio Direttivo, può essere rinominato.

### **Articolo 16**

Il Segretario dell'Associazione, nominato ai sensi della lettera f) dell'art. 11, ha l'incarico dell'esecuzione materiale di tutti i compiti che il Presidente ed il Consiglio Direttivo intendano affidargli.

Dura in carica tre anni, fatta salva la rimozione da parte del Consiglio Direttivo, e può essere rinominato.

Deve essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17**

Il Segretario del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi della lettera f) dell'art. 11, ha incarico di espletare quanto inerente alle riunioni del Consiglio stesso e di verbalizzarne le sedute; deve trasmettere copia dei verbali ai Consiglieri ed ai Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Dura in carica tre anni, fatta salva la rimozione da parte del Consiglio Direttivo e può essere rinominato.

### **Articolo 18**

Il Segretario del Comitato Esecutivo, nominato ai sensi della lettera f) dell'art.11, ha l'incarico di espletare quanto inerente alle riunioni del Comitato stesso e di verbalizzare le sedute.

Dura in carica tre anni, fatta salva la rimozione da parte del Consiglio Direttivo, e può essere rinominato.

### **Articolo 19**

Le Commissioni hanno l'incarico di approfondire e sviluppare particolari argomenti che possono interessare anche parte della categoria.

Sono costituite ai sensi della lettera d) dell'art.12; ne fanno parte almeno due membri degli Organi Sociali. Il Comitato Esecutivo nomina il Coordinatore per ciascuna Commissione. Il Coordinatore parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di consulente e/o relatore della Commissione di appartenenza. E' facoltà del Comitato Esecutivo di revocare e/o sostituire i componenti ed i Coordinatori le Commissioni.

### **Articolo 20**

E' costituita ai sensi dell'art.12 lettera d) la Commissione Previdenza, a carattere permanente, presieduta da un Coordinatore scelto tra i Consiglieri eletti dai soci ordinari.

### **Articolo 21**

Il Comitato elettorale ha il compito di gestire le elezioni degli Organi Sociali e le votazioni di qualsiasi altra natura.

E' composto da almeno cinque membri e dura in carica limitatamente all'espletamento dei compiti per i quali viene chiamato.

Quando sono previste le elezioni degli Organi statuari, ai sensi delle lettere c), e), f) dell'art. 8, il Comitato è tenuto ad inviare agli Associati un invito per la presentazione delle candidature che devono essere segnalate al Comitato stesso entro il termine da questo stabilito.

Possano candidarsi gli Associati indipendentemente dalla data di iscrizione.

Il Comitato deve predisporre una scheda di votazione con i Candidati in ordine alfabetico, specificando per ognuno la categoria di associato: ordinario (diretto oppure indiretto/di reversibilità/assegnatario di vitalizio), aggiunto, aggregato, separatamente per ogni Organo eligendo.

In sede di votazione l'elettore "socio ordinario" può scegliere sino ad otto nominativi per il Consiglio Direttivo e rispettivamente sino a due nominativi per gli effettivi ed uno per i supplenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri.

I soci aggiunti e aggregati potranno scegliere esclusivamente i propri rappresentanti come da artt.4.1 e 4.2.

Le schede di votazione devono essere ritornate al Comitato in busta chiusa entro il termine stabilito dal Comitato stesso. La procedura elettorale deve essere chiaramente indicata all'elettore.

Entro i dieci giorni successivi, il Comitato deve provvedere allo spoglio delle schede.

Ogni operazione del Comitato deve svolgersi presso i locali indicati dal Comitato Esecutivo. Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i quindici candidati appartenenti ai soci ordinari che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tra i quali dovrà comunque essere eletto il candidato dei Pensionati indiretti o di reversibilità o assegnatari di vitalizi, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Per quanto riguarda la categoria dei "soci aggiunti" (art.4.1) e "soci aggregati" (art.4.2) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè ricorrano le condizioni riportate negli articoli citati.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri risultano eletti, tra i soli soci ordinari, i candidati effettivi e supplenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Ciascun candidato eletto, in caso di dimissioni o di decesso, viene sostituito dal primo escluso della categoria di appartenenza.

Il Comitato elettorale deve provvedere a rendere noti agli Associati i risultati della votazione. Inoltre entro dieci giorni dallo scrutinio deve procedere all'insediamento dei nuovi eletti. E' di competenza del Comitato Elettorale integrare le procedure ove non previste.

### **Articolo 22**

Tutte le cariche sono gratuite. Le prestazioni dei soci, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, sono gratuite.

## **FONDO SOCIALE**

### **Articolo 23**

Il Fondo Sociale è costituito:

- a) dalle quote degli iscritti;
- b) da eventuali contributi ed elargizioni;
- c) dai beni mobili ed immobili.

L'utilizzo dei Fondi Sociali è validamente disposto con firme separate dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere.

## **MODIFICHE STATUTARIE**

### **Articolo 24**

Le proposte di modifiche statuarie devono essere presentate alle Assemblee ordinaria e/o straordinaria dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o di almeno un ventesimo degli Associati. In questo ultimo caso le proposte devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo che provvederà, tempestivamente, a presentarle alla prossima Assemblea ordinaria o convocando un'Assemblea straordinaria.

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere notificate agli Associati con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria oppure convocando un'Assemblea Straordinaria.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25**

L'Esercizio Sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

### **Articolo 26**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.